



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTOSCUSO
SEZIONE TECNICA

Piazzale del Porto - Loc. Portovesme – Tel. 0781/509114 e-mail: cp-portoscuso@pec.mit.gov.it

ORDINANZA n. 08/2016

Il Capo del Circondario Marittimo di Portoscuso e Comandante del Porto di Portovesme,

- VISTO** il Regolamento del porto commerciale di Portovesme, approvato con ordinanza n.27/08 in data 26.07.2008 di questo Ufficio, con particolare riferimento all'art.11 comma 3) a) concernente i limiti delle unità in ormeggio presso l'accosto n.4;
- VISTI** i fogli n.02.02/2353 e n.02.02/2520 rispettivamente in data 14.04.2016 e 21.04.2015, con cui questo Ufficio ha autorizzato l'ormeggio presso l'accosto n.4 di navi traghetto da passeggeri in servizio pubblico di collegamento marittimo con l'Isola di San Pietro, in deroga alle disposizioni contenute all'art.11 comma 39 a) del suddetto Regolamento;
- TENUTO** conto che i predetti provvedimenti autorizzativi risultano avere validità sino alla data del 12.06.2016;
- CONSIDERATO** che, nell'ambito dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio delle autorizzazioni sopracitate, sono stati acquisiti preventivamente i pareri tecnici dei locali Corpo Piloti del Porto e Gruppo Ormeggiatori;
- CONSIDERATO** altresì l'esito della prova pratica di ormeggio e disormeggio, effettuata preventivamente al rilascio dei suddetti atti autorizzativi, da una delle navi traghetto da passeggeri sotto la supervisione del Comandante del Porto del Capo Pilota della locale Corporazione Piloti e del Capo Gruppo;
- TENUTO** conto dei pareri e degli accertamenti tecnici sopraindicati anche ai fini della modifica del Regolamento del porto commerciale di Portovesme, nella parte in cui sono stabiliti i limiti delle unità in ormeggio presso l'accosto n.4;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- RAVVISATA** l'esigenza di aggiornare opportunamente il citato Regolamento, tenendo conto delle mutate caratteristiche tecnico/nautiche delle navi traghetto da passeggeri attualmente impiegate nel servizio pubblico di trasporto marittimo in continuità territoriale tra la Sardegna e le isole minori di S.Pietro e La Maddalena;

ARTICOLO UNICO

Con decorrenza immediata l'articolo 11 comma 3) a) – **Limiti unità in ormeggio** – del Regolamento del porto commerciale di Portovesme, approvato con ordinanza n.27/08 in data 26.07.2008 richiamata nelle premesse, è così modificato:

"L.F.T. massima metri 70 (settanta) – ormeggio riservato ai mototraghetti da passeggeri in servizio da e per Carloforte. In casi eccezionali l'Autorità Marittima, sentiti il Corpo Piloti del Porto ed il Gruppo Ormeggiatori, può autorizzare l'ormeggio di navi aventi L.F.T. superiore al limite sopraindicato, a condizione che l'unità, per le sue caratteristiche tecniche, propulsive, di manovrabilità, etc., assicuri un livello di sicurezza ritenuto adeguato a salvaguardare la vita umana in mare, l'integrità delle navi e delle opere portuali, nonché a prevenire il rischio di inquinamento dell'ambiente marino".

La pubblicità del presente provvedimento verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, ex art. 59 del Regolamento Codice della Navigazione e l'inclusione nella pagina "ordinanze ed avvisi" del [sito istituzionale](#).-

Portoscuso, 27.05.2016

**F.to IL COMANDANTE
T.V.(CP) Rocco CHIURI**

* Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993